

mentale e inviolabile (artt. 59 e 60 del Codice). La disposizione contenuta nell'art. 75, comma 4, del d.P.R. n. 570/1960 citato, in base alla quale *“ogni elettore della circoscrizione ha diritto”* di prender conoscenza dei verbali delle operazioni elettorali, va ritenuta idonea fonte normativa per la comunicazione di dati personali a soggetti diversi dall'interessato (*v.* Consiglio di Stato, sez. V, sentenze 9 maggio 2006, n. 2531; 19 giugno 2006, n. 3593; 6 febbraio 2007, n. 476; Corte costituzionale, ordinanza 12-27 luglio 2000, n. 386). L'amministrazione destinataria della richiesta dovrà valutare, caso per caso, la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento per accedere ai predetti verbali, tenendo conto dei parametri sopra richiamati, nonché dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità con riguardo al trattamento di dati sensibili (art. 22, commi 5 e 9, del Codice) (*Nota* 5 febbraio 2009).

Ad un quesito della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per il coordinamento amministrativo sul rilascio di copia degli atti contenenti le sottoscrizioni degli elettori per la presentazione delle liste elettorali, nonché le accettazioni delle candidature per il rinnovo della carica di sindaco e di consigliere comunale, è stato risposto che tali documenti contengono informazioni idonee a rivelare opinioni politiche. I soggetti pubblici possono comunicare dati sensibili qualora tale operazione risulti indispensabile al perseguimento di determinate finalità di rilevante interesse pubblico, tra le quali sono ricomprese quelle relative all'applicazione della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi (art. 59 citato del Codice). È stato evidenziato, altresì, che il trattamento dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche effettuato da parte della commissione elettorale circondariale finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici (art. 65 del Codice) risulta lecito nei limiti di quanto espressamente previsto dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Ministero dell'interno (D.M. 21 giugno 2006, n. 244, in *G.U.* 9 agosto 2006, n. 184 - scheda n. 13), sul quale il Garante ha espresso parere favorevole il 28 aprile 2006 ([doc. *web* n. 1289890] *v. Relazione* 2007, *p.* 39) (*Nota* 12 gennaio 2009).

3.4. L'ISTRUZIONE

3.4.1. La scuola

Anche nel 2008 il Garante è intervenuto più volte sul trattamento dei dati degli studenti.

In particolare, nella trattazione di due ricorsi, è emerso che nel sito Internet di due uffici scolastici provinciali era consultabile l' *"elenco dei riservisti (Gruppo 2-disabili art. 1, l. n. 68/99) delle graduatorie permanenti provinciali redatte ai sensi della l. n. 124/1999"*. La pubblicazione in Internet di tali dati configura una diffusione di dati personali, idonei, per la dicitura *"elenco dei riservisti"* *"Gruppo 2-disabili art. 1, l. n. 68/99"* a rivelare lo stato di salute degli interessati, in contrasto con le norme del Codice (art. 4, comma 1, lett. *d*) e art. 22, comma 8).

La separata graduatoria dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 23 marzo 1999 non è risultata espressamente prevista dalla normativa vigente, ed il divieto di pubblicazione dei dati sensibili in tali graduatorie è stato ribadito dal Ministero della pubblica istruzione-Dipartimento per l'istruzione con nota del 7 marzo 2008.

Gli uffici scolastici interessati, su espressa richiesta del Garante, si sono impegnati a rimuovere dal sito il citato elenco (*Nota* 22 aprile 2008)

Sulla base di alcune notizie di stampa, poi, l'Ufficio ha avviato accertamenti sulla distribuzione in alcuni asili nido comunali di un questionario sul temperamento dei bambini, predisposto da una psicologa universitaria. Sono stati richiesti elementi utili alla valutazione del caso, con particolare riferimento all'eventuale possibilità di identificare, anche indirettamente, i minori, il cui comportamento veniva analizzato attraverso il questionario ed è stata richiamata l'attenzione sulla particolare delicatezza del trattamento dei dati ipotizzato (*Nota* 11 aprile 2008). A seguito di tale richiesta il Comune ha deciso di astenersi dalla somministrazione del menzionato questionario.

L'Ufficio ha avuto altresì occasione di fornire chiarimenti ad un ufficio scolastico provinciale in merito all'utilizzo di fotografie in ambito scolastico.

In proposito è stata richiamata la direttiva emanata il 30 novembre 2007 dal Ministero

della pubblica istruzione, con parere favorevole del Garante che, nel disciplinare l'uso dei dispositivi elettronici per la ripresa di immagini e filmati in ambito scolastico, chiarisce i casi in cui trova applicazione il Codice.

In particolare, se i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti per *“fini esclusivamente personali”*, non operano gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso, purché le informazioni così raccolte *“non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”* (cfr. punto 3.1, citata direttiva; art. 5, comma 3, del Codice) (Nota 3 marzo 2008).

Analoghe considerazioni sono state espresse sul quesito di una direzione didattica riguardante le immagini raccolte attraverso videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli (Nota 25 febbraio 2008; v. anche comunicati stampa del 17 dicembre 2003 e 6 giugno 2007, Newsletter n. 195, 8-21 dicembre 2003).

Una scuola professionale aveva chiesto al Garante l'autorizzazione a fornire ad enti pubblici non economici operanti nella provincia di riferimento gli elenchi di dati anagrafici al *“fine di promuovere le attività legate alla formazione professionale e alla formazione continua sul lavoro”*. L'Autorità ha rappresentato che specifiche disposizioni legislative consentono ai soggetti pubblici, ivi compresi gli istituti scolastici, su richiesta degli interessati, di fornire, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli studenti e altri dati personali non sensibili o giudiziari, pertinenti *“al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale”* (art. 96 del Codice) (Nota 12 settembre 2008).

È stato, inoltre, comunicato a questa Autorità, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), del Codice, che un Ufficio scolastico aveva richiesto al dirigente scolastico di una scuola l'elenco degli alunni che conseguono il diploma di licenza media.

Al riguardo, è stato chiarito che tale comunicazione, se necessaria all'esplicazione delle funzioni istituzionali (art. 19, commi 2 e 3), deve rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza, senza determinare presso l'amministrazione ricevente un afflusso di dati esuberante rispetto alle finalità perseguite (art. 11 del Codice).

Ferme restando le specifiche disposizioni normative relative all'anagrafe nazionale degli studenti (art. 3, d.lg. 15 aprile 2005, n. 76), spetta all'amministrazione richiedente individuare i presupposti normativi, relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali, e legittimanti l'acquisizione dei dati richiesti, verificando altresì se le finalità che si intende porre in essere siano realizzabili anche senza la preventiva costituzione di una banca dati degli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza media (*Nota* 17 aprile 2008).

3.4.2. *L'università*

Nel settore universitario, l'Autorità è stata interpellata soprattutto in relazione a specifiche richieste di trasmissione di dati relativi a studenti.

In particolare, un'università ha formulato un quesito in merito alla possibilità di comunicare ad un giornalista l'elenco dei laureati che, negli ultimi due anni, abbiano avuto il riconoscimento di sessanta crediti.

Al riguardo, in assenza di disposizioni statali sul punto, ciascuna università, nel quadro della propria autonomia regolamentare, può disciplinare il regime di conoscibilità dei dati riguardanti i laureati, con apposite disposizioni. Comunque, il Codice (artt. 59 e 60) non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15). Spetta quindi all'amministrazione destinataria della richiesta accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalla citata disciplina, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che riconosce ad una testata giornalistica l'interesse a conoscere documentazione amministrativa determinata al chiaro e univoco fine di esercitare la libertà di stampa su singole questioni (*cf.* Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 1996, n. 570) (*Nota* 21 gennaio 2009).

In un'altra occasione, un'università ha comunicato all'Ufficio del Garante di aver sottoscritto un protocollo di intesa con un comune, che prevedeva la trasmissione di taluni dati (codice fiscale, domicilio e residenza) degli studenti immatricolati nell'anno accademico 2008/2009, con specifici requisiti di residenza. Tale iniziativa, proposta dalla Guardia di finanza, aveva la finalità di aumentare il grado di conoscenza sugli alloggi nel

Comune e di fornire agli studenti fuori sede tutte le informazioni sulla locazione di immobili, sulle diverse forme di contratto e sui vantaggi della registrazione, nell'ambito della lotta all'evasione fiscale connessa alla locazione non dichiarata.

L'Ufficio non ha rinvenuto una norma che preveda la comunicazione di tali dati da parte delle università ai comuni per le finalità sopra descritte.

È stato tuttavia verificato che l'amministrazione finanziaria può *“inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati”* (v. art. 32, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 11 d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471).

In tale quadro i dati relativi agli studenti immatricolati nell'anno accademico 2008/2009 possono essere acquisiti, in conformità alla normativa di settore, direttamente dai Comandi provinciali della Guardia di finanza, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali legittimamente perseguite.

La finalità dell'iniziativa, rientrando tra i compiti istituzionali del Comune, può essere utilmente raggiunta con altre modalità (*ad es.*, mediante la distribuzione di specifico materiale informativo presso le facoltà universitarie) nel rispetto dei principi di necessità e di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite (artt. 3 e 11 del Codice) (*Nota* 5 dicembre 2008).

Infine, un'università ha comunicato a questo Ufficio l'intenzione di rilasciare all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) taluni dati personali relativi a soggetti laureati nei corsi di laurea triennali nell'anno solare 2007 (nome e cognome, residenza, recapiti telefonici, indirizzi *e-mail*, sesso, eventuale iscrizione a laurea specialistica o *master*), al fine di contattare direttamente i laureati e verificare la loro disponibilità a svolgere un'intervista telefonica con una società accreditata nell'albo Isfol; in relazione a tale richiesta, è stato precisato che l'attività di ricerca statistica è regolata da una specifica disciplina di settore (d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale; codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati

nell'ambito del Sistema statistico nazionale-Allegato A.3. del Codice) che consente di realizzare progetti di ricerca anche raccogliendo dati personali originariamente trattati presso altre amministrazioni per fini diversi da quelli statistici (*ad es.*, per finalità amministrative).

In tale quadro, pur facendo parte l'Isfol del Sistema statistico nazionale (art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 19 marzo 2003), la ricerca Isfol "*Impatto occupazionale lauree triennali*" non è risultata ricompresa nel Programma statistico nazionale.

In conformità alla disciplina di settore citata, pertanto, l'iniziativa in esame, ove non risulti effettivamente inserita nel Programma statistico nazionale, potrebbe essere utilemente realizzata dall'Isfol senza acquisire dati personali dall'università, *ad es.*, mediante la somministrazione del questionario oggetto dell'intervista ai laureati, con la facoltà per gli stessi, di fornire le informazioni richieste direttamente all'Isfol (*Nota* 16 gennaio 2009).

3.5. ATTIVITÀ FISCALE, TRIBUTARIA E DOGANALE

Sistemi informativi
della fiscalità

Anche nel 2008 il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'attività fiscale e tributaria è stato oggetto di particolare attenzione da parte dell'Autorità.

Prima fase
di accertamenti

Sulla base di un'analisi preliminare del sistema informativo della fiscalità, alla fine del 2007 il Garante aveva deliberato l'avvio di accertamenti volti a verificare, in più fasi, i trattamenti di dati personali effettuati presso l'anagrafe tributaria, rilevando che elementi di maggior criticità e urgenza erano da ravvisarsi nelle misure di sicurezza adottate per gli accessi da parte di enti esterni, pubblici e privati, all'amministrazione finanziaria.

Nel settembre 2008 si è conclusa la prima fase dell'attività ispettiva del Garante sull'anagrafe tributaria.

Sono stati numerosi i punti di criticità riscontrati con il *provvedimento* adottato il 18 settembre 2008 (doc. *web* n. 1549548): mancata conoscenza del numero complessivo degli utenti che accedono al sistema informativo, della loro effettiva identità e delle finalità dei loro accessi; accessi anomali o utilizzi impropri di *password* e credenziali; misure tecnologiche e capacità di monitoraggio da rafforzare al fine di proteggere i dati contenuti nel *database*.

L'anagrafe tributaria è un delicato e complesso sistema informativo al quale ha accesso – attraverso diversi strumenti telematici (applicativi Siatel, Puntofisco, Entratel, servizi *web*, ecc.) – un numero considerevolmente elevato di soggetti, tra i quali comuni, regioni, province, università, asl, tribunali, camere di commercio, enti previdenziali, gestori telefonici, forze di polizia, con migliaia di punti di accesso. Il solo sistema di collegamento *web* Siatel viene utilizzato da novemilaquattrocento enti convenzionati e sessantamila utenze, mentre Puntofisco da circa centottanta enti e diciottomila utenze.

Per porre rimedio alle criticità riscontrate, l'Autorità ha imposto all'Agenzia delle entrate un'articolata serie di misure, tecnologiche e organizzative, in particolare per innalzare i livelli di sicurezza degli accessi all'anagrafe tributaria e rendere il trattamento dei dati effettuato conforme alle norme sulla protezione dei dati, che dovranno essere adottate dall'Agenzia delle entrate secondo una precisa tempistica (da tre mesi ad un anno, a seconda della complessità degli adempimenti).

In particolare è stato previsto che l'Agenzia effettui una ricognizione periodica degli enti che accedono all'anagrafe tributaria e una verifica delle effettiva necessità di mantenere attivi gli accessi concessi, anche riguardo al numero delle utenze, bloccando degli accessi non conformi alle norme di legge o a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con gli enti.

È stato disposto, inoltre, che l'Agenzia effettui un censimento aggiornato di tutti i flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributaria e di tutti gli accessi di tipo interattivo, specificando per ciascun flusso o accesso l'identità dei soggetti legittimati a farlo, la base normativa, la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a cui si è avuto accesso, la frequenza ed il volume dei trasferimenti o degli accessi, il numero di soggetti che utilizzano la procedura. Dovranno, inoltre, essere predefinite soglie relative al numero di utenti che possono essere abilitati da ciascun ente ad accedere all'anagrafe tributaria e gli enti che accedono devono garantire una tempestiva disabilitazione all'accesso del personale adibito ad altre mansioni o non più in servizio e l'adeguamento costante dei profili di autorizzazione.

Oltre ad alcuni specifici accorgimenti relativi agli applicativi utilizzati dall'Agenzia, il

Garante ha disposto che i dati visualizzabili dovranno essere compartimentati: ciascun utente legittimato potrà accedere ai soli dati necessari a svolgere i compiti di cui è incaricato con l'indicazione obbligatoria del numero della pratica per la quale si consulta l'anagrafe. L'Agenzia dovrà adottare sistemi di allarme per eventuali comportamenti anomali o a rischio, ed effettuare controlli periodici sugli accessi degli enti esterni e sull'attività svolta da Sogei Spa.

I sistemi di autenticazione dovranno essere rafforzati attraverso il censimento delle postazioni dei terminali dai quali si ha accesso ai dati, in modo differenziato a seconda degli incaricati o dei profili di autorizzazione assegnati. Dovrà essere implementato un sistema di certificazione digitale per gestire l'identità elettronica dei sistemi informatici e degli utenti della banca dati e gli accessi contemporanei con le medesime credenziali potranno avvenire solo in casi eccezionali. Inoltre, gli utenti che accedono via *web* dovranno essere tracciati e deve essere assicurato un livello minimo di accesso ai dati con limitazioni quantitative e qualitative delle interrogazioni, anche al fine di evitare duplicazioni improprie di banche dati da parte di soggetti esterni.

Particolare attenzione è stata posta, infine, ai vincoli che l'Agenzia, attraverso le convenzioni, deve imporre agli enti che accedono all'anagrafe tributaria e che devono fornire adeguate istruzioni agli *"amministratori locali"* (soggetti preposti all'abilitazione delle utenze all'interno dei vari enti convenzionati) e regolare compiutamente le condizioni del collegamento, inibendo gli accessi realizzati in modo non conforme alle stesse.

Riscossione

Il Garante ha, inoltre, avviato una seconda fase di accertamenti volta a verificare i collegamenti della società Equitalia e degli agenti della riscossione all'anagrafe tributaria, nonché, più in generale, i trattamenti di dati personali effettuati a scopo di riscossione.

Ulteriori
accertamenti

L'Autorità ha, altresì, già programmato per i prossimi mesi un'ulteriore attività di controllo sul sistema informativo della fiscalità, con particolare riguardo alla struttura degli archivi, alla tipologia delle informazioni raccolte, alle modalità con le quali i dati confluiscono nel *database* e alle modalità con le quali vengono trattati all'interno dell'amministrazione finanziaria.

Con questa iniziativa, così articolata e ampia, il Garante intende anche anticipare

l'enorme lavoro di messa in sicurezza della gestione delle banche dati tributarie e fiscali che la realizzazione del federalismo fiscale renderà sempre più complessa e strategica.

Le risultanze dell'attività ispettiva sono state anche illustrate dal presidente dell'Autorità in occasione delle audizioni presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Audizione del
Presidente

Ancora una volta il Garante è intervenuto sulla pubblicità degli elenchi dei contribuenti. Infatti, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 marzo 2008 volto ad individuare le modalità e i termini di formazione degli elenchi relativi all'anno di imposta 2005, adottato senza il parere del Garante, ha disposto la pubblicazione di tali elenchi in un'apposita sezione del sito Internet <http://www.agenziaentrate.gov>. Tali elenchi, suddivisi in relazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti, sono stati resi liberamente consultabili anche con la possibilità di salvarne una copia con funzioni di trasferimento *file*.

Diffusione dei dati
redditali dei
contribuenti

Al riguardo, è stato rilevato che la disciplina di settore vigente prevedeva, ai fini della consultazione dei predetti elenchi, il loro deposito, per la durata di un anno, sia presso l'ufficio dell'amministrazione finanziaria, sia presso i comuni interessati (art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - ora in parte modificato dall'art. 42 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la l. 6 agosto 2008, n. 133).

Tale disciplina, come già rilevato più volte da questa Autorità, costituisce, la base giuridica per pubblicare gli elenchi dei contribuenti, per favorire la trasparenza dei dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali (*Provv.* 17 gennaio 2001 [doc. *web* n. 41031], *Provv.* 2 luglio 2003 [doc. *web* n. 1081728], nonché *Provv.* 18 ottobre 2007 [doc. *web* n. 1454901]). Tuttavia, il legislatore ha demandato all'Amministrazione finanziaria esclusivamente il compito di formare annualmente gli elenchi dei contribuenti avendo già individuato lo specifico regime di pubblicità di tali elenchi (art. 69, comma 6, *cit.*).

L'Autorità, pertanto, è intervenuta in via d'urgenza, anche richiamando le sue diverse pronunce in materia, poiché la forma di diffusione adottata poneva evidenti e rilevanti problemi di conformità con il quadro normativo in materia. Il Garante ha quindi chiesto

ulteriori delucidazioni all'Agenzia e l'ha invitata a sospendere nel frattempo la diffusione dei dati in Internet (*cf.* *Prov.* 30 aprile 2008 [doc. *web* n. 1510761]).

In seguito, con il *provvedimento* del 6 maggio 2008 [doc. *web* n. 1512255], il Garante ha concluso l'istruttoria e, nel ribadire quanto già sostenuto nel *provvedimento* con il quale aveva immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione *on-line*, ha stabilito che la modalità utilizzata dall'Agenzia è stata illegittima, poiché contrastava con la normativa in materia secondo cui all'Agenzia delle entrate spetta solo il compito di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che rimangono prerogativa del legislatore.

L'inserimento dei dati in Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità della conoscibilità di questi dati. Infatti, l'uso di uno strumento come Internet rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L'immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (non sono stati previsti *"filtri"* per la consultazione *on-line*) da parte dell'Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi, di modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e di immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge stabilisce invece in un anno.

L'Autorità ha poi rilevato che non è stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge.

Con il medesimo *provvedimento*, l'Autorità ha altresì specificato che va ritenuta illecita anche l'eventuale ulteriore diffusione dei dati dei contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito Internet dell'Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile e penale. Il Garante ha tuttavia ribadito che resta fermo il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché

tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge.

Il Garante ha, inoltre, contestato all'Agenzia, con separato *provvedimento*, l'assenza di un'idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.

Ai sensi della recente modifica dell'art. 69 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (*cfr.* art. 42, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la l. 6 agosto 2008, n. 133), durante l'anno di deposito degli elenchi presso i comuni e gli uffici dell'Agenzia, è ora ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, nonché da specifiche disposizioni di legge. Al di fuori di tali casi, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o dei dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa.

In risposta alle segnalazioni pervenute sull'argomento l'Ufficio ha richiamato i contenuti del suddetto *provvedimento* del 6 maggio 2008, e la successiva evoluzione normativa.

Il Garante, da ultimo, ha chiesto all'Agenzia di far conoscere se, in seguito alle suddette modifiche normative in materia, siano state fornite indicazioni agli uffici e ai comuni in ordine alle modalità di visione e di estrazione di copia degli elenchi (*Nota* del 20 febbraio 2009).

Su richiesta dell'Agenzia delle entrate il Garante ha espresso parere favorevole in ordine ad uno schema di provvedimento che individua le modalità e i termini per la segnalazione dell'omessa comunicazione alle società di gestione del risparmio da parte dei partecipanti a fondi immobiliari delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della prevista imposta patrimoniale (*Parere* del 19 dicembre 2008 [doc. *web* n. 1584260]).

Società di gestione
del risparmio

Nel corso del 2008 il Garante ha esaminato le numerose segnalazioni relative dal trattamento dei dati personali connessi al *cd. "scontrino fiscale parlante"* che comporta il trattamento di dati personali del contribuente idonei a rivelarne le specifiche patologie. È previsto, infatti, che sullo scontrino per beneficiare delle agevolazioni fiscali siano indicati, oltre al codice fiscale del destinatario anche l'espressa menzione della denominazione commerciale del farmaco. In particolare, il Garante ha coinvolto nell'istruttoria

"Scontrino fiscale
parlante"

l'Agenzia delle entrate e Federfarma al fine di individuare, nel rispetto della normativa, una diversa tipologia di informazioni – rilevabili dal farmacista mediante la lettura ottica del codice a barre del farmaco acquistato – che potrebbero essere utilmente riportate sullo stesso scontrino fiscale quale univoca individuazione del bene acquistato. È in corso l'istruttoria.

Sanzioni in
materia valutaria

L'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha comunicato all'Autorità, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39 del Codice, l'intenzione di trasmettere alla Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane ed al Ministero dell'economia e delle finanze i dati riguardanti l'estinzione in via breve dei procedimenti sanzionatori disposti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2008 per violazione dell'obbligo di dichiarazione, previsto in capo a chiunque effettui movimenti di denaro contante, titoli o valori mobiliari di importo superiore a diecimila euro in entrata o in uscita dal territorio nazionale. Pur in assenza di una espressa previsione di legge o di regolamento tale comunicazione è stata ritenuta necessaria a garantire il coordinamento dell'attività sanzionatoria per la violazione degli obblighi dichiarativi stabiliti dal quadro normativo di riferimento. Per quanto riguarda, invece, la realizzazione di un sistema informatico sui movimenti transfrontalieri di denaro, è stato ribadito che lo scambio di dati personali tra le autorità competenti deve in ogni caso avvenire nel rispetto del Codice (*Nota* del 14 gennaio 2009).

3.6. TRATTAMENTI EFFETTUATI PRESSO REGIONI ED ENTI LOCALI

Le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali presso gli enti locali hanno evidenziato problematiche eterogenee.

Da una segnalazione, è emerso che un comune, nell'informare i cittadini di determinate fasce di età sull'attivazione di un servizio relativo a differenti problematiche legate al benessere psico-fisico, aveva inserito un opuscolo intitolato "*La salute delle donne: benessere in menopausa*" in un involucro trasparente, recante un'etichetta con le generalità e l'indirizzo dei destinatari. L'amministrazione comunale è stata interessata per evitare che, in eventuali analoghe circostanze future, le missive recassero segni o indicazioni dai quali potesse desumersi il contenuto dell'atto, al fine di rispettare il principio di per-

tinenza, non eccedenza ed indispensabilità (artt. 11 e 22, comma 3, del Codice) (*Nota* 29 luglio 2008).

Secondo talune testate giornalistiche, clienti di prostitute sarebbero stati ripresi dal sindaco di un comune mediante apparecchiature video fotografiche, a fini di deterrenza e controllo. Dall'istruttoria preliminare non sono emerse violazioni del Codice in quanto il sindaco, interpellato, ha dichiarato che non erano state fotografate persone e che non risultavano leggibili le targhe delle poche auto transitate durante lo scatto di alcune istantanee, inviando documentazione fotografica a conferma di quanto dichiarato (*Nota* 22 dicembre 2008).

Un segnalante ha lamentato la comunicazione da parte di un comune, a volontari del servizio civile operanti nell'ambito di un progetto in favore di soggetti disabili, di dati anche sensibili riguardanti il segnalante stesso ed il figlio, minore di età e diversamente abile. Il comune ha fornito idonee assicurazioni sul rispetto della disciplina, in particolare, dichiarando di aver designato con atto scritto, quali incaricati del trattamento, i privati dei quali si era avvalso per lo svolgimento di attività istituzionali, che restano nella titolarità dell'amministrazione (art. 30 del Codice) (*Nota* 11 luglio 2008).

Da una segnalazione riguardante la raccolta da parte di un comune dei dati personali riguardanti dei richiedenti l'iscrizione al servizio di refezione scolastica, è emerso che i dati venivano trattati per finalità diverse (invio di comunicazioni commerciali) rispetto all'erogazione del predetto servizio, con richiesta del consenso dell'interessato. Al comune è stato fatto presente che i soggetti pubblici possono trattare dati personali solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 18, comma 2, del Codice), tra le quali non rientra la predetta finalità; che essi non devono richiedere il consenso degli interessati (art. 18, comma 4), ma rendere comunque un'informativa completa (art. 13 del Codice) (*Nota* 22 dicembre 2008).

Tra i casi più rilevanti, una segnalazione ha paventato l'accesso di taluni consiglieri comunali ad informazioni detenute dal Comune di Bolzano riguardanti i minori frequentanti le scuole materne comunali tedesche, idonei a rivelarne l'appartenenza etnico-linguistica sulla base dei cognomi, al fine stabilire se negli asili di lingua tedesca fossero iscritti troppi minori

di lingua italiana ed introdurre eventuali limitazioni in base alla predetta appartenenza.

Nell'istruttoria preliminare è emerso che la trasmissione delle informazioni da parte del comune a gruppi consiliari era avvenuta in base all'art. 13 d.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (che disciplina il diritto di accesso dei consiglieri comunali a tutte le notizie e le informazioni in possesso del comune di appartenenza). I gruppi consiliari, da parte loro, hanno dichiarato di aver chiesto i dati (nome cognome, indirizzo e data di nascita dei bambini) solo per espletare i compiti connessi al mandato elettivo, in particolare per verificare il rispetto dei criteri di ripartizione dei minori tra le scuole sulla base della residenza, ma non al fine di individuarne l'appartenenza etnico-linguistica.

In proposito è stata evidenziata, ad ogni buon conto, l'esigenza di rispettare la normativa sulla raccolta delle dichiarazioni di appartenenza etnico-linguistica che devono essere rilasciate esclusivamente dai cittadini di età superiore agli anni diciotto, qualora intendano beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo medesimo (*v.* art. 20-*ter* del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752). Nel precisare che i dati richiesti dai consiglieri non possono essere utilizzati al fine di individuare l'appartenenza linguistica dei minori, in considerazione delle dichiarazioni pervenute in ordine al loro utilizzo da parte dei consiglieri comunali, non sono stati adottati specifici provvedimenti dell'Autorità, in quanto non sono stati ravvisati gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (*v.* art. 11, comma 1, punti 2 e 4, e art. 13, comma 4, del regolamento del Garante 1/2007 del 14 dicembre 2007) (*Nota* 12 gennaio 2009).

Una provincia autonoma ai fini dell'applicazione del Codice, aveva chiesto se una società da essa istituita e preposta al servizio pubblico di edilizia abitativa, doveva considerarsi quale soggetto pubblico o privato. In proposito è stato chiarito che la qualificazione giuridica della predetta società esula dall'ambito di competenza del Garante. In ogni caso, è stato ricordato che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di tributi, Equitalia S.p.A. e le società dalla stessa partecipate sono state equiparate ai soggetti pubblici ai sensi del Codice dall'art. 3, comma 29, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (*Nota* 2 ottobre 2008).

Un interessato lamentava che dati personali riguardanti i destinatari di verbali di contravvenzione per infrazioni al codice della strada fossero trattati da un soggetto – esterno al comune competente – incaricato della rilevazione delle predette infrazioni, nonché dell’elaborazione e trasmissione dei verbali di contestazione. Al riguardo sono state richiamate le regole in base alle quali, nello svolgimento dei compiti istituzionali, ciascun soggetto pubblico può avvalersi di privati, affidando ad essi attività che restano nella titolarità dell’amministrazione. In tale ipotesi il soggetto privato è vincolato ad utilizzare i dati per le sole finalità perseguite dall’amministrazione in base al particolare regime previsto per quest’ultima e deve essere designato per iscritto quale responsabile del trattamento (art. 29 del Codice). In mancanza di tale designazione, la trasmissione di dati personali al soggetto esterno si configura come una comunicazione, in quanto tale assoggettata alle norme più stringenti previste per tale operazione (art. 19, comma 3, del Codice). Il cittadino è stato quindi invitato ad esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice nei confronti del comune, per ottenere l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (*Nota* 16 giugno 2008).

Con riferimento alla lamentata comunicazione di dati personali non pertinenti ed eccedenti da parte di un segretario comunale ad un difensore civico regionale nell’ambito della definizione di un ricorso pendente presso l’autorità giudiziaria è stata riscontrata una condotta non conforme alla disciplina applicabile. Tuttavia, in considerazione delle assicurazioni rese dal sindaco, per quanto riguarda il rispetto, per il futuro, del Codice, non è stata promossa l’adozione di specifici provvedimenti da parte del Garante relativamente al caso di specie (*v.* artt. 11, comma 1, punto 4, e 13, comma 4, del regolamento n. 1/2007) (*Nota* 22 dicembre 2008).

Un comune ha prospettato all’Ufficio l’intenzione di istituire un servizio di ricezione delle prescrizioni farmaceutiche ripetibili dei singoli cittadini, per recapitarle ai rispettivi medici di medicina generale per la nuova prescrizione, da distribuire poi agli interessati a cura degli uffici comunali, in buste chiuse e singole. In proposito, in particolare, è stata ricordata la necessità di fornire agli utenti interessati una idonea informativa, che illustri

in particolare la volontarietà dell'adesione al servizio (art. 13 del Codice). È stato poi sottolineato che i medici di medicina generale coinvolti nel progetto possono consegnare le prescrizioni farmaceutiche a persone diverse dal diretto interessato solo in busta chiusa sulla base di una delega scritta di quest'ultimo (*v. Provv.* 9 novembre 2005 [doc. web n. 1191411] *v. Relazione* 2005, p. 44). In caso di mancato ritiro da parte dell'utente, le singole buste chiuse devono essere riconsegnate al medico entro un congruo termine, in quanto il comune non deve trattenere alcuna informazione, neanche tramite la compilazione di un apposito registro, riguardante il flusso di dati oggetto del predetto servizio. I menzionati documenti devono poi essere custoditi e controllati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero non autorizzato accesso ad essi o di trattamento non consentito (artt. 31 e ss. del Codice) (*Nota* 18 febbraio 2009).

In diversi casi soggetti pubblici hanno comunicato al Garante l'intenzione di attivare flussi di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, verso altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in assenza di una norma di legge o di regolamento (artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. *a*), del Codice).

In particolare, un comune aveva dichiarato di voler trasmettere ad un'altra amministrazione comunale i dati personali contenuti nella graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di educatori nel servizio comunale di asilo nido, affinché l'amministrazione destinataria potesse reperire personale supplente anche per il proprio servizio. La comunicazione, — in quanto necessaria per consentire all'amministrazione ricevente di svolgere le sue funzioni di gestione dei servizi sociali e di instaurazione e gestione di rapporti di lavoro (l. 6 dicembre 1971, n. 1044; artt. 88 e ss. d.lg. 18 febbraio 2000, n. 267; d.lg. 30 marzo 2001, n. 165) — è stata ammessa a condizione che il comune medesimo rendesse un'idonea informativa agli interessati evidenziando, in particolare, il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento (artt. 13 e 7, comma 4, lett. *a*), del Codice) (*Nota* 30 ottobre 2008).

Ad una società che aveva manifestato l'intenzione di trasmettere i dati degli utenti dei servizi di somministrazione di gas e/o acqua ad un'altra società che svolge, per conto di taluni comuni, attività di controllo e accertamento tributario, è stato evidenziato che la